

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 04061/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4061 del 2020, proposto da

Società Agricola “Vivai Cafaro S.r.l.”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Imperato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Adelina Belperio, Domenico Mastrantone e Domenico Cusanelli, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

a – del D.R.D. n. 138 del 15.07.2020 recante “Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva - Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia di intervento 4.1.1 -

bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii - pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017” nell'ambito della quale la ricorrente risulta ricompresa tra le “domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando”;

b - della Circolare esplicativa – prot. n. 289436/2019 con la quale sono state tardivamente ed illegittimamente apportate modifiche al bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1. del P.S.R. Campania 2014/2020;

c - del D.R.D. n. 128 dell'11.05.2018 con il quale la Regione Campania ha differito il termine ultimo per la proposizione delle domande lasciando invariata la dotazione finanziaria disponibile;

d - del D.R.D. n. 91 del 28.03.2018, con il quale è stata disposta un'ulteriore illegittima proroga;

e - del D.R.D. n. 14 del 12.01.2018, con il quale è stata disposta un'ulteriore illegittima proroga;

f – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 136 del 02.08.2019;

g – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 39/2020;

h – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 79/2020;

i - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2022 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che punto centrale della vicenda all'esame è l'illegittimità dei DD.RR.DD. con i quali la Regione Campania ha prorogato il termine ultimo per il deposito delle domande, consentendo, in tal modo, il deposito di ulteriori istanze pur rimanendo invariata la dotazione finanziaria, gravandosi, in particolare, i seguenti specifici provvedimenti:

- D.R.D. n. 14 del 12.01.2018 con il quale il termine è stato differito dal 24.01.2019 al 29.03.2018;
- D.R.D. n. 91 del 28.03.2018 con il quale il termine è stato differito dal 29.03.2019 al 03.05.2018;
- D.R.D. n. 128 dell'11.05.2018 con il quale il termine è stato ulteriormente differito al 18.05.2018;

Considerato che identiche impugnative, avverso i medesimi provvedimenti di proroga dei termini per il deposito delle domande, hanno già registrato pronunce di accoglimento, anche del Consiglio di Stato (sentenze nn. 8404 e 8407 del 16.12.2021);

Vista l'istanza presentata in data 27.05.2022 da parte ricorrente con la quale la medesima parte ha rappresentato, sulla base di quanto sopra esposto, la ravvisabilità dei presupposti di cui all'art. 72 bis c.p.a., proprio per l'essersi il giudice amministrativo, anche in appello, già pronunciato su identiche vicende, accogliendo nel merito il gravame;

Valutato che l'istanza sia meritevole di accoglimento, ritenendosi il ricorso suscettibile di immediata definizione, con la precisazione che, non essendo però la causa definibile in rito, il Collegio deve comunque fissare, con ordinanza, la data dell'udienza pubblica, nell'ambito della quale la decisione può poi essere adottata con sentenza in forma semplificata;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria

impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente ovvero espunti dalla medesima graduatoria – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte

ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa

ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 16 febbraio 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

- a) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;
- b) accoglie l'istanza ex art. 72 bis c.p.a. di parte ricorrente, depositata in atti il 27.05.2022;
- c) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 16 febbraio 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Gabriella Caprini**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**

